



PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI LA LOGGIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22

OGGETTO:

**Delimitazione S.U.E. per attuazione dell'area "Tb4" del P.R.G.C. vigente.
Non variante n. 11**

L'anno **duemilaquattordici** addì **venticinque** del mese di **giugno** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Straordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. INGARAMO Sergio - Presidente	Sì
2. MATARAZZO Angela - Vice Sindaco	Sì
3. GRIFFA Antonella - Assessore	Sì
4. PALLOTTI Ettore - Consigliere	Sì
5. ROMANO Domenico - Consigliere	Sì
6. NOCERA Giuseppe - Assessore	Sì
7. GERACE Dott. Salvatore - Assessore	Sì
8. MURARO Angela - Consigliere	Sì
9. LO GRASSO Francesco - Consigliere	Sì
10. PEZZOLATI Orietta - Consigliere	Sì
11. SOLA Silvio - Consigliere	No
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assume la presidenza del Consiglio il Sindaco Sig. INGARAMO Sergio.

Assiste alla seduta il Segretario Dott.ssa Caterina RAVINALE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco passa la parola all'Assessore Gerace che relaziona.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di La Loggia è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con D.G.R. n. 28-2229 del 22.06.2011;

Vista la nota pervenuta in data 22.04.2014 con prot. n. 4373, (allegata in copia alla presente deliberazione sotto il n. 1 per formarne parte integrante e sostanziale), con cui l'arch. Alessandro Trincherò richiedeva la modifica della prescrizione di cui alla lett. c) dell'art. 26/13 delle norme di attuazione del P.R.G.C. vigente, eliminando dall'area "Tb4" le limitazioni che non consentono di recepire le possibilità di ampliamento delle superfici di vendita recentemente introdotte dal legislatore nazionale e regionale;

Rilevato che la Deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 2012, n. 191 – 43016 recante per oggetto: *“Revisione degli indirizzi generali e dei criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa. Ulteriori modifiche dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414 (Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)”* all'art. 7, comma 7, lett. b) dell'allegato A, stabilisce che gli ampliamenti della superficie di vendita delle medie e grandi strutture di vendita, sono soggetti a SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990, entro il limite massimo di mq. 400 e comunque non oltre il limite massimo del 20 per cento della superficie di vendita originaria, anche raggiunto attraverso successivi ampliamenti, salvo che non comportino il passaggio da media a grande struttura di vendita e viceversa;

Considerato che dall'esame della prescrizione di cui alla lett. c) dell'art. 26/13 delle norme di attuazione del P.R.G.C. vigente emerge che:

- *“Nell'area Tb4 l'aumento delle superfici di vendita anche dentro una stessa tipologia distributiva sono subordinati ad approvazione di specifico Strumento Urbanistico Esecutivo (PEC) con $It = 0,27 \text{ mq./mq.}$ ”*,
- l'area “Tb4” è caratterizzata dalla presenza di un'unica struttura commerciale che comprende al suo interno più medie strutture di vendita,
- per attuare l'obiettivo di riordino dell'area individuato dal P.R.G.C., appare sufficiente limitare l'attuabilità tramite S.U.E. all'eventuale incremento delle superfici utili lorde del complesso esistente liberando la possibilità di effettuare gli incrementi di superficie di vendita all'interno del fabbricato in applicazione della normativa di riferimento oggi vigente;

Considerato che il disposto dell'art. 17, comma 12°, della L.R. 56/77 e s.m.i., prevede che non costituiscono varianti al P.R.G.C.:

- alla lett. d) *“le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal PRG, ove consentito dalla legge; la modificazione non è applicabile nel caso in cui il PRG preveda il ricorso a piani di recupero”*,
- alla lett. e) *“le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse”*;

Ritenuto pertanto opportuno, per eliminare eventuali motivi di pregiudizio all'attuazione degli interventi edilizi previsti dalle evoluzioni della normativa di riferimento, di accogliere le modificazioni alle prescrizioni attuative dell'area “Tb4” di cui sopra

modificando il testo della lettera c) come segue:

*“Nell’area Tb4 l’aumento delle superfici **utili lorde** ~~di vendita anche dentro una stessa tipologia distributiva~~ sono subordinati ad approvazione di specifico Strumento Urbanistico Esecutivo (PEC) con $It = 0,27 \text{ mq./mq.}$ ”;*

Visto il D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Vista la Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 2012, n. 191 – 43016;

Visto il vigente Statuto comunale;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., sono stati acquisiti i pareri favorevoli in merito:

- alla regolarità tecnica a firma del Responsabile del servizio Tecnico-Pianificazione e gestione del territorio;
- alla regolarità contabile a firma del Responsabile del servizio Finanziario e Tributi;

Procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano, risultato accertato e proclamato dal Sindaco-Presidente:

Presenti e votanti n. 10

Voti favorevoli n. 10

DELIBERA

1. Di accogliere ex art.17, comma 12°, lett. d) della L.R. 56/77 e s.m.i., la proposta di eliminare dall’area “Tb4” le limitazioni che non consentono di recepire le possibilità di ampliamento delle superfici di vendita recentemente introdotte nella normativa sul commercio;
2. Di determinare ex art.17, comma 12°, lett. e) della L.R. 56/77 e s.m.i., che in conseguenza a quanto sopra l’attuazione dell’area “Tb4” avvenga tramite un S.U.E. secondo le modalità attualmente previste dal P.R.G.C., nel caso di ampliamento della superficie utile lorda del fabbricato esistente modificando il testo della prescrizione di cui alla lett. c) dell’art. 26/13 delle norme di attuazione del P.R.G.C. vigente come segue:
“Nell’area Tb4 l’aumento delle superfici utili lorde sono subordinati ad approvazione di specifico Strumento Urbanistico Esecutivo (PEC) con $It = 0,27 \text{ mq./mq.}$ ”;
3. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio di provvedere all’espletamento delle conseguenti procedure previste dal citato art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i..

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l’art.134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano, risultato accertato e proclamato dal Sindaco-Presidente:

Presenti e votanti n. 10

Voti favorevoli n. 10

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

GG/tm CC-2014-00022

In originale firmati.

IL SINDACO
F.to: INGARAMO Sergio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Caterina RAVINALE

N. 527 REG. PUBBL.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 02/07/2014.

La Loggia, li 02/07/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Caterina RAVINALE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo.

La Loggia, li 02/07/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

RESA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267

25-giu-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

DIVENUTA ESECUTIVA

ai sensi dell'art. 134 – comma 3 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE